



PROT. 6104

ORDINANZA N. 19 DEL 26/02/2021

OGGETTO: **ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - AREA VERDE PRATONI DEL VIVARO.**

IL SINDACO

Premesso che in seguito alla dichiarazione di emergenza di Sanità Pubblica di rilevanza internazionale del focolaio da nuovo virus COVID-19 del 30 gennaio 2020 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il Consiglio dei Ministri ha deliberato in data 31 gennaio 2020 lo stato di emergenza nazionale, per la durata di mesi sei, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTE

- Le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- La dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
- Il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare l'art. 2, comma 2 e l'art. 3, comma 1;
- Il D.L. 10 maggio 2020, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 2 luglio 2020, n. 72 recante: «Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2»;
- Il D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», il cui testo coordinato è stato pubblicato nel S.O. n. 25/L alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020;
- Il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020», convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159;
- Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza



- epidemiologica da Covid-19”, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176;
- Il D.L. 18 dicembre 2020, n. 172, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L.29 gennaio 2021, n. 6;
- Il D.L. 5 gennaio 2021, n. 1, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Il D.L. 14 gennaio 2021, n. 2, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021” che detta disposizioni fino al 5 marzo 2021;
- Il D.L. 12 febbraio 2021, n. 12, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Il documento recante “Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale” predisposto dal Ministero della Salute, dall'Istituto Superiore di Sanità, dal Coordinamento delle Regioni e Province Autonome che fornisce elementi generali per rafforzare la preparedness per fronteggiare le infezioni nella stagione autunno-inverno 2020-2021 (prot. 7474 del 12 ottobre 2020 Conferenza delle Regioni e delle Province autonome);
- Il DPCM 14 gennaio 2021, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021».
- Le Ordinanze della Regione e i provvedimenti di rilievo nazionale;
- La circolare del Ministero della Salute n. 3787 del 31 gennaio 2021, avente ad oggetto: “Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARSCoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo”;
- L’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 20 febbraio 2021, n. Z00003 recante ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per i Comuni di Colferro e Carpineto Romano.

CONSIDERATO

- L’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
- Che sebbene le misure finora adottate abbiano permesso attraverso controlli un efficace contenimento dell'infezione, l'analisi dei dati epidemiologici dimostra che persiste, come rilevato a livello nazionale, una trasmissione diffusa del virus;
- L’andamento epidemiologico dei casi positivi al Covid-19 in alcune realtà territoriali limitrofe, oggetto di provvedimenti restrittivi;

VISTA

- La nota prot. 5502 del 22/02/2021 inviata al Prefetto di Roma a firma del Sindaco di Rocca di Papa avente ad oggetto: Criticità in ordine alla salute e sicurezza pubblica registrate presso la località “Pratoni del Vivaro” (Rocca di Papa);



- L'ordinanza del Questore di Roma n.57/4 del 26/02/21 inoltrata dalla Questura di Roma a tutte le Forze di Polizia, emanata a seguito dell'ultimo Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica riguardante le attività di vigilanza e prevenzione in relazione all'emergenza sanitaria Covid-19 per le giornate di sabato 27 e domenica 28 febbraio 2021;
- viste le specifiche disposizioni emanate per l'espletamento dei "servizi presso i laghi e le aree verdi dei Castelli Romani", tra le quali la zona dei Pratonì del Vivaro, ricadente nel territorio del Comune di Rocca di Papa;

RITENUTO OPPORTUNO

- Dettare specifiche misure restrittive per i giorni festivi e prefestivi a datare da sabato 27 febbraio 2021 e fino a diverse disposizioni, al fine di assumere le necessarie misure di prevenzione atte al contenimento della diffusione del COVID-19, sull'intero territorio comunale;
- Assumere specifici provvedimenti finalizzati sia ad evitare l'elevato numero di assembramenti di persone, già registrato nelle scorse settimane tale da far venir meno il distanziamento sociale;

VISTO

- Le notevoli dimensioni dell'area verde interessata e la grande presenza di affluenza di veicoli nella suddetta località, dotata di un limitato numero di aree destinate a parcheggi, nonché le dimensioni delle strade interne in relazione al transito veicolare e alle criticità registrate;
- l'art. 50 comma 5 del Decreto legislativo 18/8/2000 n. 267;

ORDINA

Per motivi di emergenza sanitaria e di igiene e di sanità pubblica in premessa elencati

1. Con decorrenza immediata, la chiusura del parco dei Pratonì del Vivaro e l'interdizione degli accessi carrabili e pedonali all'area verde dei Pratonì del Vivaro;
2. Il divieto di assembramento di persone in prossimità dei principali accessi suddetti;

L'efficacia della presente Ordinanza decorre dalla data di pubblicazione. Le disposizioni in esse contenute possono essere oggetto di ulteriori integrazioni o di eventuali modifiche, in ragione dell'evoluzione del quadro epidemiologico e delle sopravvenute disposizioni normative o amministrative nazionali.

DISPONE

la notifica della presente Ordinanza, ai sensi e per gli effetti di legge:

- Alla Prefettura di Roma Ufficio Territoriale - del Governo;
- Al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Frascati;
- Al Comando di Polizia Locale del Comune di Rocca di Papa;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Rocca di Papa;
- Al Gruppo Guardia di Finanza di Frascati;
- Alla Regione Lazio - Presidente



CITTÀ DI
ROCCA DI PAPA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA


- Alla Regione Lazio - Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette;
- Al Parco Regionale dei Castelli Romani;
- Alla ASL Roma 6;

La presente ordinanza è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito Internet istituzionale del Comune di Rocca di Papa e diffusa sul territorio comunale, affinché la Cittadinanza sia adeguatamente informata.

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso al TAR del Lazio, sez. Roma – entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla notificazione o piena conoscibilità del presente provvedimento.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Le Forze di Polizia presenti sul territorio sono incaricate della vigilanza sulla corretta osservanza del presente provvedimento.



Il Sindaco
Veronica Cimino